

Gentili ed Egregi
Avvocati iscritti all'Ordine degli
Avvocati del Cantone Ticino

Mendrisio, 1° maggio 2020

Virus Covid-19 – Informativa nr. 5 **Informazioni importanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** **all'indirizzo dei membri**

Gentili Colleghe,
Egregi Colleghi,

la situazione determinata dall'espandersi dell'epidemia generata dal virus Covid-19 (qui di seguito anche coronavirus) continua ad evolversi positivamente, nel senso che, dopo il raggiungimento del picco dei contagi, continuano progressivamente a diminuire sia il numero delle persone contagiate, che quello dei pazienti ricoverati e, fortunatamente anche quello dei decessi. Rimane comunque valido il pressante invito al rispetto delle norme igieniche accresciute e distanza sociale, unitamente alle direttive/prescrizioni specifiche per l'attività in seno agli Studi legali.

Nonostante venga mantenuta la struttura delle precedenti comunicazioni, questa informativa è incentrata esclusivamente sulle questioni di natura economica, sulle quali dopo molte settimane di grande incertezza, è ora possibile fare il punto della situazione. Per ragioni di natura pratica si è deciso di rinunciare ad allegare tutte le ordinanze e direttive applicabili materia e di optare invece per l'inserimento nel testo di tutti i collegamenti (link) alle pagine internet delle Autorità federali e cantonali.

A. Situazione generale

Rimangono confermate le indicazioni contenute nell'Informativa nr. 4 del 19 aprile 2020.

B. Azioni intraprese dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Consiglio dell'Ordine continua a monitorare la situazione, in particolare per quanto attiene alla progressiva ripresa dell'Attività delle autorità giudiziarie e alle modalità di smaltimento degli arretrati. Per il resto rimangono confermate le indicazioni contenute nell'Informativa nr. 4 del 19 aprile 2020.

C. Riapertura al pubblico e misure igieniche e sanitarie da adottare da parte degli Studi legali

Rimangono confermate le indicazioni contenute nell'Informativa nr. 4 del 19 aprile 2020.

La situazione continua in ogni caso a rimanere grave e pertanto è fondamentale che, nonostante la ripresa dell'attività, ciascuno continui a mettere in atto scrupolosamente le misure igieniche accresciute e continui a limitare (letteralmente!) i propri spostamenti e i propri contatti personali allo stretto indispensabile.

D. Attività delle autorità giudiziarie e aspetti procedurali

Rimangono confermate le indicazioni contenute nell'Informativa nr. 4 del 19 aprile 2020.

E. Problematiche di natura economica

Come anticipato nelle precedenti Informative, il Consiglio dell'Ordine si è chinato anche sulle diverse problematiche di natura economica che la crisi determinata dall'espandersi dell'epidemia di Covid-19 ha comportato e sta comportando per gli Studi legali. Anche in questo caso la situazione è in continua evoluzione e, qui di seguito, si procederà ad esporre tutte le informazioni disponibili ad oggi.

L'esposizione della materia sarà suddivisa nei seguenti capitoli:

1. Indennità per lavoro ridotto;
2. Indennità per perdita di guadagno;
3. Concessione di crediti e fidejussioni solidali;
4. Agevolazioni per il pagamento dei contributi sociali.

1. Indennità per lavoro ridotto

(a) Indicazioni generali

L'indennità per lavoro ridotto (ILR) è prevista per i dipendenti di un'azienda confrontata con una riduzione temporanea dell'attività aziendale.

Contrariamente dalla disoccupazione, che è caratterizzata dall'assenza, rispettivamente dal venir meno, di un rapporto di lavoro, il lavoro ridotto si caratterizza come una perdita di ore lavorative determinata da ragioni economiche, che si risolve in una riduzione temporanea, parziale o totale, dell'orario di lavoro abituale (rispettivamente contrattuale) su richiesta del datore di lavoro, ma mantenendo il rapporto di lavoro in essere.

(b) Basi legali

- Artt. 31 e segg. della Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0);
- Artt. 46 e segg. dell'Ordinanza del Consiglio federale del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (OADI; RS 837.02);
- Ordinanza del Consiglio federale sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020 (RS 837.033);

(c) Beneficiari

Di principio hanno diritto a poter accedere all'indennità per lavoro ridotto (ILR):

- I lavoratori (dipendenti) soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione;
- I lavoratori (dipendenti) che hanno terminato la scuola dell'obbligo ma che non hanno ancora raggiunto l'età del pensionamento AVS.
- I rapporti di lavoro, inoltre, non devono essere stati disdetti.

A partire dal 17 marzo 2020, in virtù di quanto disposto dal Consiglio federale nell'Ordinanza del 20 marzo 2020 sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) hanno pure diritto a poter accedere all'indennità per lavoro ridotto (ILR):

- I lavoratori (dipendenti) con un contratto a tempo determinato e coloro che sono al servizio di un'agenzia di lavoro interinale;
- Le persone con un contratto di tirocinio (apprendistato);
- Le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare le decisioni del datore di lavoro*;
- Le persone che lavorano nell'azienda del coniuge o del partner registrato*;

* limitatamente all'importo forfettario massimo di CHF 3320.- al mese per un'attività lucrativa a tempo pieno.

Nel caso specifico degli Studi legali possono entrare in linea di conto quali possibili beneficiari di indennità per lavoro ridotto:

- gli avvocati dipendenti;
- i praticanti;
- gli impiegati di commercio;
- gli apprendisti impiegati di commercio negli Studi legali;

e, inoltre:

- gli avvocati che sono alle dipendenze di uno Studio legale organizzato nella forma della Società anonima e che, nel contempo, sono suoi azionisti o membri del suo Consiglio di amministrazione*;
- le persone che lavorano nello Studio legale del coniuge o del partner registrato*.

* limitatamente all'importo forfettario massimo di CHF 3320.- al mese per un'attività lucrativa a tempo pieno.

Non hanno invece diritto a poter accedere all'indennità per lavoro ridotto:

- i lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato disdetto, durante il termine di disdetta (non ha alcuna importanza quale delle parti abbia dato la disdetta);
- i lavoratori la cui perdita di lavoro non sia determinabile o il cui tempo di lavoro non sia sufficientemente controllabile;
- i lavoratori che non accettano il lavoro ridotto (che devono essere remunerati secondo il contratto di lavoro)
- gli indipendenti (→ per i quali, a determinate condizioni, entra in linea di conto la possibilità di accedere alle Indennità di perdita di guadagno (IPG))

(d) Condizioni

L'indennità per lavoro ridotto (ILR) può essere erogata in presenza di una perdita di lavoro computabile, ovvero se tale perdita di lavoro:

- è dovuta a motivi economici ed è inevitabile;
- per ogni periodo di conteggio la riduzione dell'orario di lavoro è di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite.

Sia le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ordinati dalle autorità, che le perdite di lavoro dovute alla mancanza, rispettivamente riduzione, della clientela entrano in linea di conto per determinare il diritto all'indennità.

(e) Ammontare dell'indennità

L'indennità per lavoro ridotto ammonta, di principio, all'80% della perdita di guadagno imputabile. Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi, è il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio del lavoro ridotto.

Il diritto all'indennità nasce con l'inoltro della domanda, non è dunque retroattivo. Il periodo di attesa ordinario di 3 giorni è stato soppresso.

(f) Procedura per l'ottenimento dell'indennità

Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare tramite l'apposito modulo "Preannuncio di lavoro ridotto" (<https://www.pform2.ti.ch/form/wizard/instance-resource-id/42/instance-id/-1/form-id/30>), la prevista introduzione del lavoro ridotto. Dopo aver abolito il periodo d'attesa (che in precedenza era di 3 giorni), attraverso la modifica del 25 marzo 2020 dell'Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) il Consiglio federale ha abolito anche il termine di preannuncio.

(g) Aspetti particolari/questioni aperte

Secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza 20 marzo 2020 del Consiglio federale sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19), il datore di lavoro non è tenuto a presentare il conteggio sull'indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori e la conferma secondo cui assume l'obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali. Visto e considerato che nella maggior parte degli Studi legali non sono impiegati strumenti di rilevazione automatica delle ore di lavoro (sistemi di timbratura), si consiglia in ogni caso, a chi dovesse decidere di fare capo alle indennità per lavoro ridotto, di implementare degli strumenti di controllo al fine di poter documentare l'effettiva riduzione degli orari di lavoro dei dipendenti interessati.

2. Indennità per perdita di guadagno per lavoratori indipendenti

(a) Indicazioni generali

Il Consiglio federale ha deciso di creare un nuovo istituto ad hoc per indennizzare i lavoratori indipendenti che subiscono una perdita di guadagno a causa delle misure decise dalle autorità per combattere la diffusione del coronavirus. In linea generale, lo strumento è stato pensato per i seguenti casi: (i) chiusura delle scuole, (ii) quarantena ordinata da un medico e (iii) casi in cui i lavoratori indipendenti subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti per combattere il coronavirus.

Le indennità sono assegnata su base giornaliera, analogamente a quanto previsto dal disciplinamento vigente per le indennità di perdita di guadagno.

(b) Basi legali

- Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1);
- Ordinanza del Consiglio federale sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020, modificata il 16.04.2020 (RS 830.31);

(c) Beneficiari

Hanno diritto a un'indennità per perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19):

- I genitori con figli di età inferiore ai 12 anni compiuti che devono interrompere la propria attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita;
- le persone che devono interrompere la propria attività lucrativa perché sono state messe in quarantena;
- le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti per combattere il coronavirus;
- gli artisti lavoratori indipendenti i cui ingaggi sono stati cancellati o che hanno dovuto disdire una propria manifestazione.

Per chi non rientra nella prime due categorie (genitori/persone in quarantena), si rileva che a partire dal 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso che hanno diritto all'indennità anche le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che sono colpite, direttamente o indirettamente, dai provvedimenti della Confederazione per combattere il coronavirus SARS-CoV-2 e subiscono pertanto una perdita di guadagno. Vi hanno inoltre diritto i lavoratori indipendenti che subiscono una perdita di guadagno a causa della limitazione o della cessazione dell'attività di determinati settori dell'economia ordinata da un Cantone e autorizzata dal Consiglio federale (art. 7e dell'ordinanza 2 COVID-19).

Valutando le informazioni sopracitate e tenuto conto di quanto disciplinato all'art. 7e dell'Ordinanza COVID-19, appare ragionevole ritenere che l'indennità viene, ad oggi, accordata, non solo agli indipendenti le cui attività sono state chiuse a seguito dei provvedimenti ordinati per combattere il coronavirus, ma anche ai lavoratori indipendenti che sono colpiti soltanto indirettamente da tali provvedimenti, ma che di fatto subiscono comunque una perdita di guadagno. Ciò vale per esempio per gli indipendenti che a causa di questi provvedimenti hanno perso del tutto o in parte i clienti o i mandati oppure hanno di fatto dovuto cessare l'attività, poiché non possono operare regolarmente nel rispetto delle misure di tutela della salute imposte dall'UFSP.

Alla luce di questo nuovo aiuto economico siamo dell'avviso che, alle condizioni indicate all'art. 2 cpv. 3bis dell'Ordinanza Covid perdita di guadagno del 16 aprile 2020, possa rientrare tra i beneficiari delle IPG pure la categoria degli avvocati indipendenti che, a causa dei provvedimenti messi in atto dalle autorità hanno visto la propria attività ridursi e di conseguenza hanno subito una perdita di guadagno.

(d) Condizioni

Per quanto concerne le specifiche condizioni da adempiere per le singole categorie, la durata del diritto all'indennità e il modulo di richiesta, si rinvia a quanto pubblicato sul sito: <https://www4.ti.ch/dss/ias/ias/>, ripreso anche a livello cantonale dal sito dell'Istituto delle assicurazioni sociali: <https://www4.ti.ch/dss/ias/chi-siamo/news/dettaglio/p/news/dettaglio/informazioni-e-formulari-covid-19/>

Inoltre, con riferimento al diritto alle IPG per lavoratori indipendenti indirettamente colpiti dai provvedimenti, va posta particolare attenzione a quanto segue:

- In virtù di quanto stabilito dal Consiglio federale hanno diritto all'indennità gli indipendenti il cui reddito annuo soggetto all'AVS ammonta almeno a 10'000.- CHF, ma non supera i 90'000.- CHF.
- Il diritto all'indennità inizia il giorno a partire dal quale sono adempiute tutte le condizioni per la concessione, vale a dire al più presto dal 17 marzo 2020 (giorno di entrata in vigore dell'ordinanza concernente la presente indennità). Questo vale dunque anche per i lavoratori indipendenti indirettamente colpiti, in quanto la misura economica anche se decisa solo il 16 aprile 2020 ha effetto retroattivo.
- L'indennità per i casi di rigore di lavoratori indipendenti indirettamente colpiti è stata introdotta soltanto il 16 aprile 2020. Prima di questa data non era possibile prendere in considerazione questa

categoria di lavoratori indipendenti, ragion per cui le loro richieste sono state respinte. Chi si trova in questa situazione ha ora la possibilità di presentare una nuova richiesta.

–Le casse di compensazione potranno chiedere la restituzione delle prestazioni riscosse indebitamente.

(e) Ammontare dell'indennità

Le indennità sono assegnate su base giornaliera e in analogia con la legislazione sulle indennità di perdita di guadagno. L'importo corrisposto è pari cioè all'80 per cento del reddito medio soggetto AVS conseguito prima dell'inizio del diritto ma, comunque, non può superare i 196.- CHF al giorno. Nel caso dei lavoratori indipendenti, l'importo massimo dell'indennità giornaliera è raggiunto con un reddito annuo di 88'200.- CHF ($88'200 \times 0,8 / 360$ giorni = 196.- CHF al giorno). Non è previsto un importo minimo per l'indennità.

L'indennità per i casi di rigore di lavoratori indipendenti indirettamente colpiti viene pagata per due mesi al massimo, ovvero dal 17 marzo al 17 maggio 2020, e cesserà comunque al più tardi con la revoca dei provvedimenti adottati per combattere il coronavirus.

I lavoratori indipendenti in quarantena o impegnati in compiti di assistenza possono ricevere rispettivamente un massimo di 10 e 30 indennità giornaliere.

Le casse di compensazione AVS sono incaricate di verificare la sussistenza del diritto alle prestazioni e di erogare le prestazioni stesse.

(f) Procedura per l'ottenimento dell'indennità

L'avente diritto deve presentare la richiesta attraverso l'apposito formulario, reperibile sul sito internet dell'Istituto delle assicurazioni sociali, all'indirizzo indicato al precedente punto (d).

3. Concessione di crediti e fideiussioni solidali

Con l'ausilio di crediti transitori si intende mettere a disposizione delle aziende (ma anche degli indipendenti) la liquidità necessaria affinché riescano a coprire i loro costi fissi correnti, malgrado le perdite di fatturato dovute al coronavirus.

Le aziende colpite possono chiedere alle rispettive banche crediti transitori corrispondenti al massimo al 10% della loro cifra d'affari annua o a 20 milioni di CHF al massimo.

Crediti fino a 500'000.- CHF, garantiti al 100% dalla Confederazione vengono erogati senza lungaggini burocratiche e in breve tempo. Il tasso d'interesse è attualmente fissato allo 0%. Il modulo per la richiesta è disponibile alla pagina internet <https://covid19.easygov.swiss/it/> sulla quale sono pure presenti numerose informazioni utili. Chi volesse accedere a questi crediti è poi tenuto a prendere contatto con la propria banca di riferimento.

I crediti ponte che superano l'importo di 500'000.- CHF sono invece garantiti all'85% dalla Confederazione. La banca finanziatrice contribuisce con una quota pari al 15%. Tali crediti possono ammontare fino a 20 milioni di CHF (da cui vanno dedotti i CHF 500'000.- CHF del credito COVID 19) per azienda e richiedono quindi un esame approfondito da parte della banca. Il tasso d'interesse applicato a questi crediti è attualmente pari allo 0,5% per l'importo garantito dalla Confederazione.

4. Agevolazioni per il pagamento dei contributi sociali

Le casse di compensazione AVS possono accordare una dilazione di pagamento ai datori di lavoro e ai lavoratori indipendenti confrontati a problemi di liquidità. Chi beneficia di una dilazione è esentato dal pagamento degli interessi di mora per un periodo di sei mesi.

Per beneficiare di una dilazione di pagamento esente da interessi di mora si devono adempiere le condizioni seguenti:

- mostrare in modo verosimile di avere problemi di liquidità;
- essere disposti a versare regolarmente acconti;
- procedere subito al pagamento di un primo acconto;
- vi devono essere fondate ragioni per supporre che il debitore dei contributi abbia la volontà e sia in grado di pagare puntualmente gli acconti.

Una dilazione di pagamento esente da interessi di mora può essere concessa da subito. L'esenzione dagli interessi di mora cessa dopo sei mesi. La dilazione di pagamento può invece avere una durata maggiore. La durata è fissata caso per caso dalla cassa di compensazione AVS tenendo conto della situazione specifica. Gli interessi di mora sui contributi AVS/AI/IPG/AD ammontano per principio al 5 per cento all'anno. In caso di concessione di una dilazione di pagamento non sono addebitati interessi di mora per un periodo di sei mesi. La dilazione di pagamento non è automatica. La richiesta va presentata alla cassa di compensazione AVS competente.

Da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso che fino alla revoca della situazione straordinaria non saranno addebitati interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e AD. Questa disposizione è temporanea e va ad aggiungersi alla possibilità già accordata alle imprese con problemi di liquidità di chiedere dilazioni di pagamento esenti da interessi di mora.

F. Prossimi passi del Consiglio dell'Ordine degli avvocati

Rimangono confermate le indicazioni contenute nell'Informativa nr. 4 del 19 aprile 2020.

G. Disposizioni pratiche e particolari

Il Consiglio dell'Ordine invita tutti i membri a consultare il sito internet:

www.oati-coronavirus.ch

Sul sito in questione continueranno ad essere messe a disposizione e condivise tutte le informazioni disponibili.

È rinnovato l'invito ad evitare di prendere contatto telefonicamente con il Segretariato e quello, per qualsiasi tipo di domanda, segnalazione o spunto, di fare capo al seguente indirizzo e-mail:

info@oati-coronavirus.ch

È fortemente rinnovato anche l'invito a discutere preventivamente tra colleghi e tra Studi legali le domande da sottoporci, in modo da contenere il più possibile il numero di e-mail.

Chiediamo inoltre di suddividere le domande nelle seguenti categorie:

- A. Situazione generale
- B. Azioni intraprese dal Consiglio dell'Ordine
- C. Misure igieniche e sanitarie
- D. Attività delle autorità giudiziarie
 - D.1 Autorità giudiziarie amministrative
 - D.2 Autorità giudiziarie civili
 - D.3 Autorità giudiziarie penali
 - D.4 Esecuzione e fallimenti
 - D.5 Uffici dei registri
 - D.6 Autorità di protezione
- E. Problematiche di natura economica
- F. Prossimi passi del Consiglio dell'Ordine
- G. Varie ed eventuali

Da parte nostra esprimiamo nuovamente la massima vicinanza e solidarietà a tutti i membri dell'Ordine, in particolare a coloro che sono toccati personalmente dalla grave emergenza sanitaria.

L'occasione ci è grata per indirizzarvi i nostri migliori e più collegiali saluti.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino:



Avv. Gianluca Padlina
(Presidente)